Comune di Torrebelvicino (VI)

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE CONSULTE DI FRAZIONE, FIDUCIARI DI VIA E CAPICONTRADA



Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 11/01/2017; modificato con DCC n. 55 del 23/11/2017 e con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 20 febbraio 2020
Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. ___del 26/11/2025

INDICE

Art. 1 - Finalità, funzioni e compiti
Art. 2 - Funzione consultiva
Art. 3 - Funzione propositiva
Art. 4 - Funzione di promozione e cura del territorio
Art. 5 - Individuazione e modifica degli ambiti frazionali
Art. 6 - Composizione delle Consulte
Art. 7 - Funzionamento delle Consulte
Art. 8 - Compiti del Presidente
Art. 9 - Assemblea di Frazione
Art. 10 - Nomina e compiti dei Fiduciari di via o contrada (Capi-contrada).
Art. 11 - Assemblea generale delle Consulte di Frazione
Art. 12 - Rapporti con l'Amministrazione comunale
Art. 13 - Sedi e mezzi
Art. 14 - Attivazione ed elezioni delle Consulte di Frazione
Art. 15 - Elezione del Presidente
Art. 16 - Decadenza dei componenti della Consulta
Art. 17 - Durata in carica delle Consulte
Art. 18 - Norma transitoria

Art. 1 - Finalità, funzioni e compiti

1. Le Consulte di Frazione sono organismi di Partecipazione Popolare dei cittadini, secondo quanto disposto dall'art. 51 dello Statuto comunale.

2. Le finalità principali delle Consulte di Frazione sono:
a) la promozione di occasioni di incontro, di socializzazione e di aggregazione fra gli abitanti del proprio territorio;
b) l'organizzazione e/o la collaborazione a iniziative ricreative, di animazione e a feste di Frazione;
c) la promozione di momenti di solidarietà e di riunioni per discutere e conoscere i pareri su problemi comuni o questioni particolari della Frazione;
d) la promozione e l'organizzazione di iniziative di cura del proprio territorio.
Da tale coinvolgimento ne conseguono anche le proposte ed i pareri da sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione comunale.

3. Le Consulte hanno funzioni:
• consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione;
• di promozione e cura del territorio e della vita sociale delle Frazioni.

Art. 2 - Funzione consultiva

1. Su richiesta dell'Amministrazione comunale le Consulte esprimono il loro parere preventivo, ma non vincolante su:
• approvazione di strumenti urbanistici attuativi e loro varianti riguardanti la Frazione;
• piani di viabilità e piani commerciali per la parte riguardante la Frazione;
• progetti preliminari di lavori pubblici interessanti la Frazione;
• istituzione, modifica, sospensione o cessazione di pubblici servizi di interesse per la Frazione;
• modifica del numero e della delimitazione territoriale delle Consulte.

2. Gli organi deliberanti dell'Amministrazione, qualora non accolgano anche parzialmente i pareri richiesti, dovranno motivarlo nei dispositivi di delibera e comunicarlo alle Consulte interessate. Altresì daranno atto nelle deliberazioni se, entro il termine fissato, non sia pervenuto il parere che fosse stato richiesto alle Consulte interessate.

Art. 3 - Funzione propositiva

1. La Consulta di Frazione ha la facoltà di sottoporre all'Amministrazione comunale qualsiasi proposta inerente le problematiche della Frazione. Tali proposte sono qualificate dal coinvolgimento dei Cittadini e dall'attenzione al territorio della Frazione.
2. Il Sindaco garantisce il vaglio delle proposte ed entro 30 giorni può convocare i Presidenti delle Consulte di Frazione interessate per avviare lo studio delle proposte e l'eventuale coinvolgimento degli Assessori competenti.

Art. 4 - Funzione di promozione e cura del territorio

1. La Consulta di Frazione promuove iniziative finalizzate alla cura e alla tutela del proprio territorio ed allo sviluppo del suo tessuto sociale, elaborando programmi e realizzando interventi attraverso la più ampia partecipazione dei suoi abitanti.

2. A tale scopo la Consulta di Frazione intrattiene e sviluppa rapporti di collaborazione e confronto con Associazioni, Gruppi di volontariato, Enti religiosi ed altre realtà sociali presenti sul proprio territorio.

Art. 5 – Individuazione e modifica degli ambiti frazionali

1. Le Consulte di Frazione del Comune di Torrebelvicino, individuate dall'Amministrazione secondo un criterio di omogeneità territoriale e urbanistica, sono inizialmente cinque e precisamente:
• ***Torre ovest***, indicativamente comprende il centro storico ed è delimitata tra la fine delle vie 29 Aprile, Patrioti, Breganze, le vie S. D. Savio, Brandellero, Macello, Rillaro e la zona artigianale di Torre;
• ***Torre est***, comprende indicativamente il territorio di recente sviluppo urbanistico compreso tra le vie Da Vinci, S. D. Savio, Brandellero, Macello, Marchioro, Pasubio, Pascoli, Riva del Cristo.
• ***Pieve***, che indicativamente comprende il territorio da via Giarette, Borgofuro, Risorgimento, Maglio e, nell'oltre-Leogra, le vie Schio e Novegno.
• ***Contrade destra Leogra***, che comprende il territorio alla destra del torrente Leogra, esterno al centro urbano di Pieve.
° ***Contrade sinistra Leogra***, che comprende il territorio alla sinistra del torrente Leogra, esterno al centro urbano di Torre.

2. Il loro territorio di competenza e l'elenco viario vengono indicati nell'allegato al Regolamento che viene redatto all'atto di costituzione della/e Consulte.

3. La Giunta comunale può deliberare nuove ripartizioni o modifiche degli ambiti individuati, su proposta e in accordo con le Consulte interessate.

Art. 6 – Composizione delle Consulte

1. I componenti di ogni Consulta sono 5 e prestano la loro attività a titolo gratuito. Nel caso di un numero di eletti insufficiente, il numero viene fissato a 3 componenti.
2. I componenti della Consulta eleggono al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
3. I requisiti dei candidati sono gli stessi previsti per le elezioni comunali con le seguenti prescrizioni:

- essere maggiorenne, residente nel territorio della Frazione o essere proprietario o possessore di un immobile ubicato nel territorio della Consulta;
- incompatibilità con la carica di Sindaco, Assessore, Presidente del Consiglio e Consigliere comunale;
- ineleggibilità, dopo essere stati componenti delle Consulte di Frazione per due mandati consecutivi.

Art. 7 – Funzionamento delle Consulte

1. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno, con preavviso di almeno 5 giorni, su convocazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di almeno 2 (due) componenti della Consulta, inoltrata allo stesso Presidente. L'avviso di convocazione viene inviato, per conoscenza, anche al Sindaco.

2. L'ordine del giorno delle sedute viene stabilito dal Presidente e contiene anche i punti che, con preavviso di almeno 10 giorni, gli siano proposti dal Sindaco e dai Consiglieri comunali.

3. Le sedute sono pubbliche e ad esse possono partecipare, col solo diritto di parola, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali. Il Presidente può altresì dare la parola ai cittadini presenti, residenti nella Frazione o proprietari o possessori di un immobile ubicato nel territorio della Consulta, che da almeno 10 giorni abbiano presentato per iscritto la richiesta per la trattazione di problemi di comune interesse per la Frazione.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti eletti.

5. Le sedute sono presiedute dal Presidente della Consulta o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, se a sua volta assente, dal componente più anziano di età.

6. Gli atti della Consulta sono approvati, in forma palese, a maggioranza semplice dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

7. Il verbale di ogni seduta è pubblico, viene redatto dal Segretario, sottoscritto dal presidente della Consulta e trasmesso all'ufficio segreteria del Comune.

Art. 8 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente della Consulta di Frazione
• rappresenta la Consulta;
• convoca e presiede le sedute della Consulta e le riunioni dell'Assemblea di Frazione e ne predispone gli ordini del giorno tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
• è responsabile delle riunioni e ne firma i verbali;
• è il tramite istituzionale fra l'Amministrazione comunale (Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio comunale, Commissioni consiliari, ecc.,..) e la Frazione;
• ha libero accesso agli atti dell'Amministrazione comunale relativi alla Frazione secondo quanto disposto dalle leggi e dallo Statuto comunale.

Art. 9 - Assemblea di Frazione

1. L'Assemblea di Frazione è formata da cittadini maggiorenni residenti nella Frazione o proprietari o possessori di un immobile ubicato nel territorio della Consulta ed è validamente costituita quando vi partecipano
- alle riunioni di istituzione ed elezione dei componenti della Consulta: almeno 20 persone
- alle riunioni ordinarie dopo la costituzione: almeno 10 persone

2. I compiti dell'Assemblea di Frazione sono:
• l'approvazione per alzata di mano e a maggioranza dei presenti dell'istituzione della propria Consulta di Frazione e, qualora approvata, la successiva elezione dei suoi componenti secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento;
• la presentazione, discussione ed approvazione di proposte, pareri, programmi, consuntivi annuali ed altre determinazioni.

3. L'Assemblea di Frazione che istituisce e/o elegge la Consulta, non può tenersi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e prima di 6 (sei) mesi dalle elezioni comunali, è sempre convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato ed è verbalizzata da un funzionario comunale. L'avviso di questa convocazione contiene le avvertenze e le prescrizioni per le candidature da presentarsi nel corso dell'Assemblea.

4. Dopo l'elezione della Consulta, l'Assemblea di Frazione viene convocata e presieduta dal Presidente almeno una volta all'anno, su determinazione della Consulta di Frazione o su richiesta del Sindaco e ogni qualvolta sia richiesta da almeno 20 componenti l'Assemblea di Frazione o da almeno 2 componenti della Consulta. La verbalizzazione, a cura del Segretario della Consulta, è sottoposta alla firma del Presidente.

5. La convocazione dell'Assemblea viene comunicata al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali ed ai componenti l'Assemblea di Frazione almeno 5 giorni prima della riunione, mediante manifesti affissi in luoghi pubblici e sul sito internet del Comune indicandovi la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

6. I partecipanti all'Assemblea hanno diritto di parola a turno secondo le modalità stabilite dal Presidente.

Art. 10 - Nomina e compiti dei Fiduciari di via o contrada (Capi-contrada).

1. A sostegno dell’azione della Consulta di Frazione il Presidente può nominare i Fiduciari di via o contrada.
2. Il Presidente nomina i Fiduciari tra i componenti l'Assemblea di Frazione, di cui al comma 1 dell'art. 9, che non ricoprono cariche pubbliche e che offrono la propria disponibilità a rappresentare gli interessi e a promuovere la cura della propria via o contrada in collaborazione con i residenti. Nel caso di più persone disponibili per la medesima via o contrada, verrà nominata la persona più anziana di età.
3. Le vie o contrade che non esprimono un proprio fiduciario sono comunque rappresentate dal Presidente della Consulta di Frazione competente per territorio.
4. Le vie o contrade di residenza dei componenti della Consulta, si ritengono già rappresentate fiduciariamente dai componenti stessi.
5. I Fiduciari faranno riferimento alla propria Consulta di Frazione per la trattazione dei problemi riguardanti la propria via o contrada e per l’inoltro di richieste e/o proposte all’Amministrazione comunale.

6. In caso di cessazione del Fiduciario per dimissioni o revoca, il Presidente della Consulta provvede ad una nuova nomina.
7. Nei casi in cui non si fosse costituita una Consulta di Frazione spetterà all'Assessore delegato dal Sindaco, qualora ritenuto utile, la possibilità di nominare i relativi Fiduciari di via o Capi-contrada con i criteri di cui al comma 2. Analogamente al comma 5, i Fiduciari/Capi-contrada, così nominati, faranno riferimento all'Assessore delegato. Analogamente al comma 6, in caso di dimissioni o revoca, spetterà all'Assessore delegato provvedere a una nuova nomina.
8. La revoca della nomina da parte del Presidente della Consulta, ovvero, in mancanza, da parte dell'Assessore delegato è disposta per inerzia del Fiduciario o per disaccordo del medesimo verso la maggioranza degli abitanti della propria via/contrada, o verso la propria Consulta, ovvero verso l'Assessore delegato.

Art. 11 - Assemblea generale delle Consulte di Frazione

1. Per favorire il coordinamento fra l'Amministrazione comunale e le Consulte di Frazione e per discutere temi di comune interesse, può essere convocata l'Assemblea generale di tutte le Consulte.

2. All'Assemblea generale partecipano il Sindaco, i componenti di tutte le Consulte di Frazione ed i rappresentanti dell'Amministrazione (inteso come assessori o consiglieri) nella misura di 3 di maggioranza e 1 di minoranza.

3. La convocazione dell'Assemblea generale delle Consulte è stabilita e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, d'intesa col Sindaco (nel caso non sia Presidente del Consiglio) e può altresì essere richiesta anche da uno o più Presidenti di Consulte di Frazione.

4. Il Presidente dell'Assemblea generale delle Consulte, in base alla rilevanza degli argomenti da trattare, può disporre che alla seduta possano presenziare, senza diritto di parola, i cittadini interessati. In questo caso ne viene data opportuna pubblicità sul sito internet del comune e sulle bacheche comunali.

Art. 12 - Rapporti con l'Amministrazione comunale

1. Le Consulte di Frazione presentano una relazione annuale sulla loro attività al Consiglio comunale.

2. Il Presidente di una Consulta di Frazione può essere chiamato dall'Amministrazione comunale ad esporre il parere della propria Frazione circa le problematiche inerenti la stessa.

3. Il Sindaco può chiedere alle Consulte di partecipare alla formazione di piani e programmi di interesse comunale e frazionale con le modalità ritenute più opportune

4. I Presidenti delle Consulte di Frazione possono essere invitati a partecipare alle sedute della Giunta e delle Commissioni consiliari su invito, rispettivamente, del Sindaco e dei Presidenti delle Commissioni consiliari.

5. I verbali della Consulta e dell'Assemblea sono inviati entro 10 giorni al Sindaco e poi depositati al competente Ufficio comunale a cura del Segretario della Consulta.

6. Il competente Ufficio comunale invia, per conoscenza, copia degli atti deliberativi contenenti le proposte ed i pareri espressi da ciascuna delle Consulte, alle altre Consulte di Frazione.

Art. 13 - Sedi e mezzi

1. Le Assemblee e le Consulte di Frazione si riuniscono, non necessariamente sul territorio di competenza, in sedi messe gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione comunale, la quale provvede anche alle attrezzature ed ai materiali di consumo. In alternativa le riunioni possono essere tenute nel territorio della propria Frazione, in locali adatti messi gratuitamente a disposizione da altri Enti, Associazioni o privati che non abbiano scopi politici o di partito.

2. Per le iniziative di promozione e cura del territorio l'Amministrazione riconoscerà un contributo economico annuale e/o l'assegnazione di materiali che si rendessero necessari allo scopo.

Art. 14 - Attivazione ed elezioni delle Consulte di Frazione

1. Per l'attivazione del procedimento di costituzione di una Consulta di Frazione è necessario presentare all'Amministrazione una petizione sottoscritta da almeno 20 cittadini elettori residenti nel territorio della Consulta.

2. Se accolta favorevolmente la petizione, L'Amministrazione comunicherà i tempi, i modi e il luogo ove si terranno i lavori della prima Assemblea di Frazione che si occuperà di votare la formazione della propria Consulta.

2.bis. Alla scadenza del mandato delle consulte indicato all'art. 17, il Sindaco convoca l'assemblea generale entro 90 giorni per procedere all'elezione dei nuovi componenti.

3. Nel luogo stabilito, dopo una prima votazione che approva l'istituzione della Consulta, dopo aver letto ai convenuti le avvertenze e le prescrizioni inerenti le candidature, un funzionario comunale raccoglie le candidature che si manifestano nell'Assemblea, le fa sottoscrivere ai candidati sui moduli di accettazione su cui sono prestampate le avvertenze e le prescrizioni inerenti le candidature, e quindi le protocolla. Nei casi di omonimia tra candidati, il Sindaco o suo delegato stabilisce il criterio per il loro riconoscimento ai fini dell'elezione.

4. Le candidature vengono proclamate all'Assemblea ed iscritte in un tabellone visibile a tutti.

5. Il Sindaco, o suo delegato, nomina 3 (tre) scrutatori tra gli elettori convenuti e sovrintende alle operazioni di votazione e scrutinio e dispone affinchè le votazioni si svolgano con la dovuta segretezza.

6. Ai votanti viene consegnata una scheda col timbro del Comune sul quale scrivono il nome ed il cognome dei candidati prescelti, con un massimo di 5 (o 3 nel caso di candidature insufficienti) nominativi.

7. Il Sindaco o suo delegato proclama, ad operazioni concluse, i risultati della votazione, i nomi degli eletti alla Consulta e scioglie l'Assemblea.

Art. 15 - Elezione del Presidente

Dopo lo scioglimento dell'Assemblea di Frazione che ha eletto i componenti della Consulta, il Sindaco o suo delegato sovrintende all'elezione, tra i componenti appena eletti, a scheda segreta ed a maggioranza assoluta, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario della Consulta di Frazione. In caso di assenza anche di uno solo dei candidati eletti, l'elezione viene rinviata a luogo, data e orario fissati dal Sindaco.

Art. 16 - Decadenza dei componenti della Consulta

1. I componenti delle Consulte di Frazione decadono in caso di:
• sopravvenuta perdita dei requisiti di elettore previsti per le elezioni comunali;
• cessazione della residenza nel territorio della Consulta di elezione;
• assenze alle sedute per più di tre volte consecutive, per anno solare, senza giustificazioni plausibili;
• assenze ingiustificate a più del 50% delle sedute della Consulta per anno solare.

2. Il Presidente della Consulta ne informa il Sindaco perché provveda a dichiararne la decadenza e, in conseguenza, la Consulta possa procedere alla surrogazione del decaduto con il primo dei candidati non eletti.

Art. 17 - Durata in carica delle Consulte

Le Consulte di Frazione scadono ogni quattro anni (quarantotto mesi) e cessano la loro attività al termine di tale periodo.

Art. 18 - Decadenza della Consulta

1. La Consulta di Frazione decade in caso di:
• mancanza di attività per oltre un anno;
• inosservanza dei principi dello Statuto e delle norme del Regolamento;
• numero di componenti insufficiente, inferiore a 3.

2. Spetta al Sindaco decretare la decadenza della Consulta e convocare l'Assemblea di Frazione per procedere all'elezione di una nuova Consulta in sostituzione di quella decaduta. Le elezioni di una nuova Consulta per causa di decadenza della precedente, non possono interferire con altre consultazioni elettorali comunali e pertanto verranno indette a norma dell'art. 9, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 19 - Norma transitoria

Qualora istituite con delibera consiliare, a norma dell'Art. 51, comma 5 dello Statuto, in sede di prima elezione delle Consulte di Frazione, le relative procedure si svolgono entro sei mesi

dalla data dell'esecutività della delibera. Anche in questo caso valgono le norme per eventuale interferenza con elezioni comunali previste al 2° periodo del comma 2 dell'Art. 18.